

**L.R. 21 giugno 2022, n. 7:** “Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)” – Oggetto assembleare n. 5150/2022

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall’Aula in data 14 giugno 2022**

#### SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge contiene alcune disposizioni che incidono sull'ambito di attività dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici.

Articolo 1 (*Inserimento dell'articolo 22-ter nella legge regionale n. 11 del 2004*) - la disposizione introduce un nuovo articolo, art. 22 ter, nella legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, affinché l'Agenzia Intercent-ER possa svolgere anche procedure per l'acquisizione di lavori, incluse le manutenzioni, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5 della citata legge 11.

Articolo 2 (*Modifica dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004*) - La disposizione introduce una modifica all'articolo 22 bis, con l'inserimento di un nuovo comma 1 bis che prevede la possibilità che l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici possa offrire un'attività di committenza ausiliaria in favore degli enti locali della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la messa a disposizione di procedure e linee guida a supporto del processo di appalto dei medesimi enti.

Entrambi gli articoli non comportano nuovi oneri per la Regione in quanto ampliano unicamente l'ambito di attività dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), il cui finanziamento trova già copertura nell'art. 25 della medesima legge regionale n. 11 del 2004.

Articolo 3 (*Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004*) - L'articolo 3 modifica l'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004, aggiungendo un comma 2 bis che prevede che la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con l'Agenzia istituisca un tavolo di monitoraggio in cui sono invitati permanenti ANCI e UPI al fine di raccogliere le istanze degli enti locali e di mappare i processi avviati.

La disposizione introduce una modalità organizzativa di controllo che non comporta maggiori oneri per la Regione

Articolo 4 (*Entrata in vigore*) - L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).